

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori» (1857), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 1, 4, 8 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	5
COVATTA (PSI)	7
FALCUCCI (DC), <i>ministro della pubblica istruzione</i>	9
MEZZAPESA (DC)	2, 10
MONACO (MSI-DN)	10
NESPOLO (PCI)	6, 8, 11
SCOPPOLA (DC)	7, 8
ULIANICH (Sin. Ind.)	4

I lavori hanno inizio alle ore 12,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori» (1857), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*
L'ordine del giorno reca la discussione del

disegno di legge: «Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori», già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso.

La materia è sufficientemente nota e, quindi, non è necessario che mi dilunghi particolarmente sulla trattazione dell'argomento. Si tratta, come i colleghi sanno, del provvedimento che definisce le modalità per la procedura di manifestazione dell'intendimento di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, in relazione al fatto che la manifestazione di volontà deve essere realizzata o dall'allievo o da coloro che esercitano la patria potestà per gli allievi che non hanno raggiunto la maggiore età. I precedenti sono noti: il riferimento contenuto nell'articolo 9 del Concordato con la Santa Sede, quanto è accaduto successivamente e le lunghe discussioni che ci sono state.

Il testo del disegno di legge presentato dal Governo, in sostanza, propone la seguente procedura: la manifestazione di volontà è espressa da parte dell'allievo, nella scuola secondaria superiore, anche se esso non ha raggiunto la maggiore età; però, nella predisposizione del documento di richiesta viene prevista l'apposizione della firma di uno dei

due genitori. L'aspetto rilevante di questa nuova procedura consiste nel conferimento di un'autonomia decisionale ai giovani della scuola secondaria superiore, anche minori, autonomia che, però, è in qualche modo temperata dall'apposizione della firma da parte di uno dei genitori nell'esercizio della potestà educativa, di cui all'articolo 147 del codice civile, così come risulta modificato dalla recente riforma del diritto di famiglia, nel senso del riconoscimento della parità di funzione dei due genitori, che stabilisce: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Ora, oltre a conferire una autonomia di decisione all'alunno, si concretizza una nuova fattispecie, secondo la quale è sufficiente la firma di uno dei due genitori. Nell'impostazione del nuovo codice, la parità decisionale dei genitori produce anche l'effetto di un possibile conflitto e comporta che, in tal caso, l'autorità competente a decidere sia il giudice tutelare. Qui l'ipotesi del ricorso al giudice tutelare non sussiste perchè se uno solo dei genitori può firmare si riconosce la possibilità che manchi il consenso dell'altro genitore. È questo un aspetto che ho voluto chiarire per portare a conoscenza dei colleghi tutte le implicazioni di un testo per il quale ho consultato diversi giuristi.

Un altro aspetto del disegno di legge, richiamato anche nella relazione del Governo, è che esso comporta una modifica dei rapporti con la Tavola valdese, la cui regolamentazione è prevista nella legge 11 agosto 1984, n. 449, nella quale, al secondo comma dell'articolo 9, si stabilisce che la facoltà di scelta è esercitata dai genitori o dal tutore per gli allievi in età minore. D'altra parte, la stessa legge, all'articolo 20, prevede la possibilità di modifiche delle intese raggiunte anche con una procedura consensuale che prescinde dall'adozione di uno strumento legislativo. Il Governo dichiara, nella relazione al disegno di legge, che, previ opportuni contatti con la Tavola valdese, si è pervenuti, il giorno 3 aprile 1986, ad un'intesa integrativa che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 agosto 1984, n. 449, ha modificato in sen-

so più ampio il secondo comma dell'articolo 9, per cui il riferimento alla maggiore età viene annullato.

Ritengo di non dover aggiungere altro nella mia qualità di relatore. Il testo in esame è frutto di una lunga elaborazione e di contatti intercorsi tra i partiti della maggioranza; gli altri partiti non hanno avanzato rilevanti riserve. Il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati e, pur conservando ognuno le riserve sul merito, credo che al relatore spetti di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, anche al fine di consentire al Governo la tempestiva esecuzione degli adempimenti amministrativi che ne conseguono. Se non pervenissimo all'approvazione del provvedimento nella seduta odierna, e tenuto anche conto dell'aggiornamento dei lavori del Senato previsto per la prossima settimana, si andrebbe oltre la data che il Governo considera insuperabile per l'espletamento delle procedure riguardanti l'iscrizione al nuovo anno scolastico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MEZZAPESA. Signor Presidente, nella nostra attività di uomini politici e legislatori ci sono dei momenti in cui occorre ingoiare qualche «rospo». Tante volte, e questa volta in modo particolare, ho pensato che proprio noi componenti del Parlamento, la cui centralità nella difesa della libertà è stata ricordata molto autorevolmente dal Presidente della Repubblica alcuni giorni or sono, spesso siamo meno liberi degli altri. È però dovere di lealtà esprimere in ogni caso i gravi dubbi e le riserve che si hanno su un determinato provvedimento; e su questo provvedimento, personalmente, dubbi e riserve ne ho, e gravissimi.

Mentre in un primo momento pareva scontato che il diritto di opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica dovesse essere esercitato dallo studente, se di maggiore età, o altrimenti dai genitori — tanto è vero che il relatore ha ricordato che nella prima stesura dell'Accordo con la Tavola valdese proprio questo si sanciva —, in seguito, in sede di approvazione del-

l'articolo 9 dell'Accordo, si è posto il problema dell'età in cui gli studenti della scuola pubblica potessero esercitare il diritto di opzione.

Devo confessarvi che mai come in questo momento rimpiango di non avere un corredo di solida cultura giuridico-amministrativa che potrebbe permettermi di argomentare con maggiore competenza sugli aspetti giuridici del problema. Non so, per esempio, se l'elemento dell'età poteva legittimamente essere affrontato a Concordato già stipulato, o se non fosse stato invece più corretto riconoscere valore alle norme vigenti al momento della stipula del Concordato come di qualsiasi patto. Nel sottoscrivere quel patto infatti la Santa Sede sapeva che il diritto di opzione non poteva essere esercitato se non nel contesto delle norme del codice civile italiano vigenti in quel momento. Non credo sia corretto modificare unilateralmente, e successivamente alla stipula del patto, una norma che regola il comportamento di una delle parti contraenti, con il rischio di stravolgere lo spirito e la lettera del patto stipulato.

Senza procedere oltre su questa strada, mi preme invece porre il problema del rispetto della nostra Costituzione che all'articolo 30 sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. A me sembra, purtroppo, che proprio e soltanto sullo specifico argomento dell'opzione venga dimenticato il fondamentale diritto della famiglia in fatto di educazione dei figli. Chissà quante volte negli ultimi anni, nel corso dei lavori legislativi, si è parlato dei rapporti fra genitori e figli, o tra genitori e figli nei confronti di terzi (per esempio nella lunga storia parlamentare del diritto di famiglia), ma nessuno si è mai sognato di abbassare il limite della maggiore età, come si fa adesso, solo in riferimento all'opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione.

Non voglio tuttavia fare polemiche; sarebbe facile ed amaro parlare di un esasperato laicismo ritornante, che ritenevamo superato e che riteniamo anacronistico in questa stagione di pluralismo; ma mi preme limitarmi ad osservare che nella società e nel diritto italiano il ragazzo continuerà ad essere minore fino al compimento del diciottesimo

anno di età: continuerà a non poter votare, a non poter ereditare, e nella stessa scuola continuerà a non poter giustificare la sua assenza, mentre per l'opzione sull'insegnamento della religione a tredici anni e un mese il nostro alunno sarà considerato maggiorenne. Questa preoccupazione non è stata ovviamente assente tra le forze politiche che hanno votato la deliberazione che è alla base di questo disegno di legge governativo. Infatti è previsto il meccanismo della contestuale presentazione del modulo della opzione firmato dallo studente e della domanda di iscrizione firmata dal genitore, in modo che le scelte — così si dice — siano conosciute dai genitori, onde evitare che gli stessi siano emarginati da una scelta educativa così importante. Non so se questo basti a non emarginare i genitori; ma un simile meccanismo mi sembra piuttosto una finzione. Si dice ancora che lo scopo della contestualità è quello di agevolare un dialogo tra genitori e figli su una materia così importante; certamente, ma sarebbe meglio se il dialogo precedesse le scelte, aiutandone così la maturazione. Una volta maturata la scelta all'interno della famiglia, i risultati avrebbero dovuto essere rappresentati e garantiti fuori della famiglia da chi esercita la patria potestà nell'adempimento della responsabilità educativa, e non da chi invece dalla legge è ritenuto incapace di esercitare direttamente certi diritti fondamentali del cittadino.

Si dice che potrebbero verificarsi forzature ed imposizioni da parte dei genitori; io sostengo invece che il genitore responsabile, in un certo campo, forzature non ne fa! Anche il genitore cattolico, il genitore credente, proprio per non compromettere la possibilità di un recupero alla fede, domani, non costringe oggi in nessun modo il proprio figlio; io non costringerei mai mio figlio a scelte forzate senza prima avergli fatto capire l'importanza di tali scelte. Mi si potrebbe obiettare che il discorso è reversibile, che anche il figlio può essere responsabile; ma consentitemi, almeno come punto di partenza, tra la presunta responsabilità del ragazzo quattordicenne e la più reale responsabilità del genitore, di dare maggior peso alla seconda.

Signor Presidente, avevo il dovere di far

presenti queste mie obiezioni e queste mie riserve con la speranza che dal prosieguo della discussione, e soprattutto dalla replica del relatore e del Ministro, mi vengano luci e lumi perchè sia reso meno indigesto quel «rospo» che dovrò ingoiare con un'eventuale adesione all'approvazione del disegno di legge.

ULIANICH. Signor Presidente, esistono nel Paese reazioni molteplici che stanno a testimoniare, per ciò che concerne in particolare le scuole materne, la mancanza di sensibilità umana con cui si è proceduto da parte del Governo.

Ciascuno di noi sa di casi particolari in cui bambini di tre-quattro anni — ne ho sentito parlare questa mattina — si sono accorti di essere «diversi».

Un bambino ebreo dice che non andrà alla scuola di religione cattolica, e quando un compagno gli chiede il perchè, risponde: «Perchè sono ebreo!». A tale risposta come reazione consegue immediatamente la domanda: «E che significa essere ebreo?». Abbiamo cioè seminato discriminazione e divisione all'interno di una scuola quale quella materna, e ciò è molto grave da un punto di vista umano. Si sta inoltre verificando anche un altro fatto nel nostro Paese, cioè una discriminazione inversa nei confronti di coloro che non avranno scelto l'insegnamento della religione. Non si tratta di scegliere tra alternative entrambe note poichè una delle due si conoscerà, stando alla circolare ministeriale, soltanto entro un mese dall'inizio delle lezioni.

Ritengo si sia proceduto, considerando anche la tragicità degli effetti, con non molta intelligenza. Ho difeso il Ministro della pubblica istruzione da molte accuse. Non farò passi indietro. Voglio dire soltanto che sul piano oggettivo si incontrano enormi difficoltà e che esse si accresceranno ancora: per cui l'insegnamento della religione rischierà di diventare un momento di ritorno ad un'arcaica lotta di religione, con la rinascita di un anticlericalismo che si poteva ritenere ormai sepolto da tempo.

Per venire, signor Presidente, al contenuto di questo disegno di legge, osservo che ai

commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 si sottolinea l'esercizio personale del diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione da parte degli studenti della scuola secondaria superiore, e ciò in armonia con il punto 3 della risoluzione del 15 gennaio 1986 presentata alla Camera dei deputati. Il problema è che esiste anche un comma 5 dell'articolo 1 in cui si dice che «La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età — contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 — è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà...». Ciò significa che la scelta personalmente effettuata dallo studente non è completa, ma ha bisogno della firma del genitore. Vorrei allora chiedere al Ministro se la firma del genitore sia da ritenersi vincolante o meno per la compiutezza dell'atto. Poichè, se fosse vincolante, l'esercizio della scelta sarebbe non più personale. Si avrebbe cioè l'espressione di una volontà che, per tradursi in atto, necessiterebbe di una convalida. Ma qualora fosse vincolante, i commi 1, 2 e 3 non avrebbero alcun senso. Si affermerebbe qualcosa sul piano formale che verrebbe poi smentito, sul piano sostanziale. Pertanto, se la risposta fosse, come ritengo che sia, che la controfirma di uno dei genitori ha carattere vincolante, annuncio già che voterò contro il disegno di legge.

Vi è poi un altro caso, signor Presidente: l'eventualità cioè che tra i genitori vi sia conflitto, cosa peraltro non da escludere. In tale situazione potrebbe verificarsi l'impossibilità di una convalida. Cosa succederebbe quando i genitori non volessero firmare proprio perchè vi è disaccordo fra loro?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Si va dal giudice come per tutte le altre questioni.

ULIANICH. Ed allora, questa decisione personale dell'alunno che senso avrebbe? Stando così le cose, ritengo che il punto 3 della risoluzione della Camera non sia soddisfatto perchè viene inserita una clausola che annulla quanto previsto dalla risoluzione

stessa la quale non prevede assolutamente alcuna firma dei genitori.

Per questi motivi, signor Presidente, se la risposta del Ministro sarà nel senso che la firma dei genitori o di chi ne fa le veci è vincolante, personalmente voterò contro il disegno di legge.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei fare un intervento breve e schematico. In sede di esame in sede consultiva da parte della 1^a Commissione (esame rimesso dalla Sottocommissione pareri alla Commissione plenaria per iniziativa del Gruppo politico di cui faccio parte) si stava manifestando la tendenza alla non approvazione di questo disegno di legge, e ad esprimere quindi un parere non favorevole; infatti, si era parlato o di astensione, o di voto contrario. Sia il Gruppo comunista, sia il Gruppo degli indipendenti di sinistra, sia anche i tre senatori democristiani presenti si erano espressi in questo senso, e quindi, con il voto contrario dei due rappresentanti del Gruppo del movimento sociale italiano, era assicurata la non approvazione, essendosi pronunciati a favore soltanto il senatore Saporito ed il senatore socialista presente.

Allora si è verificato quanto spesso succede e non dovrebbe accadere: la seduta è stata sospesa ed alla sua ripresa i Gruppi della maggioranza hanno prospettato una situazione diversa. È intervenuto il Capogruppo della Democrazia cristiana e altre «massime autorità», che hanno espresso voto favorevole; il Gruppo comunista ha mantenuto la propria posizione di astensione, pur partecipando alla seduta con un solo senatore (e su ciò evito di fare commenti), e il parere favorevole è stato espresso a stretta maggioranza. In quella occasione i Gruppi di sinistra hanno sostenuto che il problema dell'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e quindi anche il diritto di non fare alcuna scelta (questione che a mio avviso non sussiste) vengono ignorati da questo disegno di legge e che il comma 5 dell'articolo 1 era contraddittorio rispetto ai primi tre commi dello stesso articolo, in quanto veniva svuotato il principio della scelta personale dello studente. Per questi motivi hanno di-

chiarato la loro posizione contraria. Da parte degli altri Gruppi parlamentari, a cominciare da quello che rappresento, è stato rilevato che, mentre l'ordinamento giuridico richiede ancora la firma del genitore per fare scelte di grande importanza per l'avvenire del ragazzo (come è l'iscrizione ad un liceo scientifico o classico o all'istituto chimico) senza prevedere che venga evidenziata, neanche a titolo di gradimento, la volontà del ragazzo, nel caso ora in esame viene invece rovesciato il meccanismo. Com'è stato giustamente evidenziato, in base ai principi del nostro ordinamento giuridico, l'esercizio della patria potestà comprende anche il dovere, sancito dalla Carta costituzionale, di educare la prole e quindi la manifestazione di tutti quegli atti che comportano scelte rilevanti per l'avvenire del ragazzo, qual è l'iscrizione ad un istituto. Pertanto è logico che sia stata prevista una norma quale quella contenuta nel comma 5; direi anzi che è superflua in quanto è chiaro che la domanda di iscrizione — com'è sempre avvenuto — e quindi anche la scelta dell'istituto, che si ripercuoterà sulla futura carriera e sull'avvenire dello studente, deve essere fatta dal genitore.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che devono essere allegati alla domanda d'iscrizione i moduli dai quali risulti la scelta effettuata dallo studente in tema di insegnamento della religione. Perciò il successivo quinto comma non è accettabile — mi perdoni il Ministro della pubblica istruzione — ed è una norma poco seria quando stabilisce che il genitore, firmando la domanda di iscrizione, alla quale sono allegati i moduli relativi alla scelta fatta dal ragazzo, e quindi con la semplice presa di conoscenza della stessa, adempie alla responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. Affermare che si procede all'educazione soltanto prendendo atto delle scelte del ragazzo può rappresentare una manifestazione di tolleranza e di rispetto della libertà di coscienza anche nei confronti di soggetti non maturi, ma non può costituire l'adempimento del dovere di educare la prole sancito dalla Costituzione. Introdurre questo principio in un testo di legge è pericoloso in quanto potrebbe diventare argomento di interpretazione di

altre norme del nostro ordinamento giuridico. Molti genitori che non hanno adempiuto al proprio dovere educativo si potrebbero giustificare invocando questa legge dello Stato nella quale viene affermato che si adempie al dovere di educare la prole anche soltanto prendendo conoscenza delle scelte fatte dal ragazzo. Questa conseguenza si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge dove si specifica che il meccanismo stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 è il mezzo attraverso il quale il genitore viene necessariamente a conoscenza della scelta fatta dal ragazzo. Di fronte alla scelta effettuata dal ragazzo, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, l'unica alternativa che ha il genitore che non la condivide è quella di non iscrivere il ragazzo a scuola, facendogli perdere l'anno scolastico. Siccome non è pensabile che un genitore non iscriva il proprio figlio a scuola, soprattutto se ha già iniziato il ciclo quinquennale, perchè non vuole avallare la sua scelta, l'atto di iscrizione del genitore diventa un atto dovuto. D'altra parte, lo stesso genitore mancherebbe ai propri doveri se volesse imporre la propria volontà sul ragazzo fino al punto di non iscriverlo a scuola perchè non condivide la scelta che egli ha fatto.

Da tutti questi motivi risulta che il quinto comma dell'articolo 1 stabilisce la semplice presa di conoscenza della scelta del ragazzo alla quale il genitore non si può opporre in quanto all'atto di iscrizione lo studente personalmente deve esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Poteva essere concepito un meccanismo diverso, stabilendo per esempio che sono necessarie entrambe le firme per la scelta del ragazzo.

Il senatore Mezzapesa ha giustamente ricordato quella che i giuristi chiamano «la teoria della presupposizione». In ogni negozio giuridico le parti danno per presupposta la situazione di fatto esistente, ma non ogni modificazione della situazione di fatto può dar luogo alla risoluzione del contratto. Invece, si ha il diritto di procedere allo scioglimento del contratto quando la modificazione di fatto sia stata presa da entrambe le parti come presupposto della manifestazione di

volontà, se cioè senza quella presupposizione non sarebbe stata manifestata la volontà. Inoltre, ritengo che il senatore Mezzapesa abbia ragione quando sostiene che la Chiesa cattolica ha concluso il Concordato nel presupposto che i doveri familiari continuassero ad essere esercitati e gestiti sulla base e nei termini stabiliti dal diritto allora vigente. Certamente il nostro diritto positivo riconosce la capacità di agire, in alcuni casi, anche ai minori dei diciotto anni. Per esempio, in materia di diritto scolastico i minori degli anni diciotto possono votare per l'elezione degli organi rappresentativi e tale capacità di agire non contrasta con il potere-dovere dei genitori. Nel caso, invece, in discussione siamo in presenza di una scelta di carattere educativo e quindi la scelta fatta dal ragazzo può contrastare con il potere-dovere dei genitori di educare la prole così come essi ritengono di doverlo esercitare. Ricordo ancora che, se il potere di scelta fosse rimasto al genitore, il ragazzo avrebbe avuto sempre la possibilità di ricorrere ad un organo giudiziale per modificare la decisione del genitore qualora fosse risultata in palese contrasto con il dovere di educazione, mentre nel caso prospettato dal comma 5 non può verificarsi il contrario. Infatti, il diritto viene attribuito in prima persona allo studente minore e dal presente disegno di legge non viene indicato nessuno organo che possa intervenire quando la scelta del ragazzo è determinata da pigrizia o comunque da motivi non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento o che siano in contrasto con il dovere educativo dei genitori.

Quindi, per questo complesso di considerazioni e per motivi che possono anche essere contrapposti a quelli dei senatori comunisti, la mia parte politica è contraria al testo del disegno di legge così com'è pervenuto dalla Camera dei deputati.

NESPOLO. Il disegno di legge in esame ha una sua oggettiva urgenza, in quanto il termine per le iscrizioni cade nel mese di luglio. Ma al di là di questa pratica considerazione, si pone soprattutto la questione della attuazione di un principio espressamente ed inequivocabilmente espresso nella mozione

che la maggioranza ha votato alla Camera. Sottolineiamo che si è trattato di un atto di indirizzo politico di grande importanza, ma soprattutto di un atto di rispetto dell'autonomia della persona dello studente. Ciò considerato, il buon senso, a questo punto, ci invita a non sopravvalutare quelle situazioni, che qui sono state adombrate, di contrasti tra genitori e figli, situazioni che sono teoricamente possibili, ma che possono facilmente trovare soluzioni pratiche nell'ambito stesso della vita familiare. D'altronde, nessuna funzione educativa è tale se non parte dal rispetto di quelle che sono le scelte del giovane.

Dobbiamo, però, fare una considerazione. Una volta recepito il principio, preoccupanti contraddizioni nascono dal fatto che la nuova normativa sul regime delle iscrizioni annuali, con l'apposizione della firma dei genitori sui moduli, modifica la disciplina attuale, secondo cui l'iscrizione avviene all'inizio di ogni ciclo di studi ed è automatica per gli anni successivi. Avremmo ritenuto più ragionevole non modificare l'attuale sistema, fermo restando che la scelta per l'insegnamento della religione va effettuata annualmente. Con la proposta all'esame, viceversa, rischiamo di aggravare la procedura delle iscrizioni e mi auguro che si voglia ovviare a questo non piccolo inconveniente.

Devo anche aggiungere, quanto al tenore del provvedimento, che avremmo voluto fosse chiarito che, trovandoci di fronte all'esercizio di un diritto e non di un dovere, così come risulta dal testo del Concordato, il mancato esercizio di esso equivale alla scelta di non avvalersi dell'insegnamento religioso. Questo va inequivocabilmente detto.

Grave problema è quello delle attività parallele, che la scuola dovrebbe fornire ai giovani che non si avvalgono dell'ora di religione concordataria. Ma a tal proposito si incontrano molte difficoltà, che sono ben note a tutti i colleghi che come me hanno vissuto, in questi mesi, ciò che sta avvenendo nella scuola. Vorrei ricordare ciò che è avvenuto in Piemonte, la mia regione, dove c'è stata un'azione di tutti i presidi delle scuole secondarie superiori che hanno stilato un documento per sottolineare come la indeter-

minatezza delle attività parallele, che ancora oggi non è dato sapere con quali risorse, mezzi e strutture si potranno realizzare, ricada sulla vita dei giovani — che un domani dovrebbero essi stessi realizzare una scelta —, sulle famiglie ed anche sull'organizzazione della scuola. Va stabilito in ogni caso che non può iniziare l'insegnamento della religione se non inizia contemporaneamente l'attività parallela.

Detto questo, per mantenere fede all'impegno di concludere rapidamente, preannuncio l'astensione dal voto del mio Gruppo, in quanto il provvedimento rappresenta un minimo passo rispetto ai molteplici e complessi problemi sollevati dall'attuazione del nuovo Concordato e della conseguente Intesa. Nel contempo, informo i colleghi della presentazione di un disegno di legge alla Camera di riordino di tutta la materia, sul quale ci auguriamo che si possa svolgere e concludere una seria discussione, così come ci auguriamo che non rappresenti un'occasione perduta per combattere quel clima, che le scelte del Governo hanno determinato, di contrapposizioni ideologiche.

COVATTA. Signor Presidente, vorrei dare atto all'onorevole Ministro di aver adempiuto correttamente, con questo disegno di legge, a ciò che era emerso nel corso del lunghissimo dibattito parlamentare svoltosi in entrambi i rami del Parlamento, dibattito ai cui termini mi riferisco per motivare il voto favorevole del Gruppo socialista.

SCOPPOLA. Signor Presidente, esprimendo la posizione del Gruppo democratico cristiano, vorrei dare atto all'onorevole Ministro di aver adempiuto ad un obbligo previsto da una delibera parlamentare. Credo che vada sottolineato l'aspetto di «atto dovuto» del provvedimento al nostro esame, perchè non c'è dubbio che nel nostro Gruppo il contenuto di questo disegno di legge non può suscitare sentimenti di entusiasmo. Il senatore Mezzapesa ha parlato a titolo personale, ma credo che molti di noi si siano riconosciuti in molte delle sue argomentazioni.

Non abbiamo mai immaginato di imporre con l'autorità ai ragazzi della scuola secon-

daria superiore la frequenza all'insegnamento della religione; tengo a sottolineare questo punto affinché non si attribuiscono alla Democrazia cristiana posizioni che non ha mai assunto. Il nostro punto di vista in realtà è un altro: si ricercava un meccanismo che consentisse un coinvolgimento più limpido delle famiglie in una scelta che non può non essere libera e non può non vedere il ragazzo protagonista. Il ragazzo, tuttavia, può essere protagonista in solitudine o, viceversa, mediante un giusto coinvolgimento della famiglia. La posizione del Gruppo democratico cristiano, elaborata in tante sedi, era proprio su questa linea: un chiaro coinvolgimento della famiglia nel momento della scelta specifica.

Tengo anche a sottolineare — visto che il problema è stato sollevato dal senatore Ulianich, e mi dispiace che sia assente in questo momento — che nel comma 5 dell'articolo 1, anche se in una forma che riteniamo troppo sfumata, questo coinvolgimento è previsto in quanto la firma della domanda di iscrizione equivale a prendere conoscenza della scelta, svolgendo una funzione irrinunciabile. Se infatti i genitori dovessero rinunciare completamente a svolgere tale funzione, saremmo al di fuori del dettato del codice civile e della Carta costituzionale; non ritengo tuttavia che sia questo il momento di approfondire i problemi di merito sollevati da questo disegno di legge, che pure sarebbero tanti.

Sono rimasto un po' sorpreso quando ho sentito la collega Nespolo che, sia pure in un rapido passaggio, ha criticato le circolari riguardanti le attività alternative in quanto tali alternative non sarebbero sufficientemente definite. Se non ricordo male, anche nella discussione svolta in questa Commissione, è stato il nostro Gruppo o almeno qualcuno di noi a chiedere che le alternative fossero più chiaramente definite, mentre viceversa sono stati i colleghi comunisti a sostenere l'opportunità di un ampio ventaglio di scelte e del coinvolgimento dei ragazzi nella determinazione delle medesime. Anche in dibattiti pubblici mi sono trovato di fronte a questa accusa — ora rivolta al Ministro e al Gruppo della Democrazia cristiana — di aver voluto un'alternativa non chiaramente definita quando invece la nostra posi-

zione è stata quella proprio di insistere sulla chiarezza dell'alternativa.

NESPOLO. Ho detto che non si sono preparate le strutture organizzative.

SCOPPOLA. Forse l'interpretazione che ho dato del suo intervento non è corretta, e pertanto chiudo subito la parentesi.

Concludo osservando che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenta per il Gruppo democristiano un boccone amaro; tengo a sottolinearlo. L'approvazione da parte nostra, tuttavia, ha un senso se è indice della convergenza di tutti i Gruppi parlamentari che hanno contribuito alla ratifica del nuovo Concordato verso l'obiettivo di dar seguito al Concordato stesso nel modo meno conflittuale possibile, e diciamo pure che i primi passi non sono stati particolarmente felici.

Il nostro voto ha pertanto questo significato, e non sto a sollevare il problema della astensione o del voto favorevole, ma vorrei che, al di là delle forme, tutti i Gruppi parlamentari esprimessero la volontà di attuare il Concordato che una larghissima maggioranza ha contribuito a ratificare, in uno spirito di collaborazione e non come continua occasione di conflitto e di lacerazione, non solo a livello di opinione pubblica ma anche della vita della scuola italiana.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare; dichiaro chiusa la discussione generale.

In sede di replica dirò soltanto che la 1^a Commissione, come aveva anticipato il senatore Biglia, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge. Nel merito, riferendomi all'interrogativo posto dal senatore Ulianich, confermo quanto detto nella relazione, e cioè che a mio avviso il disegno di legge prevede la firma di uno solo dei genitori, il che — nel contesto della formulazione dell'articolo 147 del codice civile — significa che uno dei genitori ha la possibilità di sottoscrivere la domanda anche se per ipotesi l'altro dovesse essere di parere contrario. Il ricorso al giudice tutelare tuttavia può avvenire soltanto su concorde volontà dei due genitori.

In secondo luogo, ritengo che il riferimento

contenuto nel comma 5 dell'articolo 1 alla firma di uno dei genitori, collegato alla espressione: «nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile», non significhi soltanto una mera presa di conoscenza ma qualcosa di più. Credo, del resto, che non ci sia una profonda modificazione dell'ordinamento attuale in quanto il precedente regime delle iscrizioni contenuto in un vecchio decreto del 1925 tuttora in vigore all'articolo 2 prevede che sia lo studente a presentare la domanda e che, quando sia minorenne, debba esserci la firma di almeno uno dei genitori.

Rispondendo al collega Mezzapesa, vorrei dire che già oggi in realtà esiste un confronto fra i genitori e figli: nella scelta, per esempio, del tipo di istituto i genitori tendono ad andare incontro alla volontà del figlio, tenuto conto che un'imposizione finirebbe per provocare conseguenze negative.

Non voglio aggiungere altro. Lascio la parola all'onorevole Ministro il cui intervento, in questo momento, è quanto mai opportuno.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore e tutti i senatori intervenuti, nonché coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione corrispondendo cortesemente alle esigenze obiettive del Governo di concludere oggi stesso l'esame di questo disegno di legge al fine di procedere agli adempimenti dovuti; se il disegno di legge sarà approvato oggi, come mi auguro, sarà possibile diramare subito le istruzioni necessarie per l'amministrazione periferica.

Non vi è dubbio che la materia è delicata, e sono piena di rispetto e comprensione per i problemi che il testo può presentare per qualcuno. Voglio però dire che il Governo ha tenuto ben presenti queste ragioni ed il fatto che il problema dovesse essere risolto non eludendo le questioni delicate. Infatti, da una parte c'era l'indicazione del Parlamento di prevedere la possibilità per gli studenti della scuola secondaria superiore di una scelta e, dall'altra, non poteva essere eluso, nè sotto il profilo morale ed educativo, nè sotto

il profilo giuridico, l'esercizio di responsabilità del genitore. Occorreva altresì tener presente anche la normativa concordataria che prevede che l'esercizio del diritto di scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso deve essere esercitato su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione, con tutti gli aspetti formali legati all'iscrizione stessa.

Non vorrei aggiungere nulla, perchè il fatto stesso che siano state manifestate perplessità, dubbi o contrarietà, dimostra che è stata posta un'attenzione molto profonda ed articolata al testo. Esso disciplina la possibilità degli studenti di esercitare personalmente la scelta, e ciò non è in contrasto con l'esercizio di responsabilità dei genitori. Il comma 5 va letto in questo senso, perchè la presa di conoscenza è tale sotto il profilo giuridico, ma non si può immaginare che il genitore si limiti esclusivamente a prendere conoscenza della scelta fatta; egli ha tutta la possibilità di discutere con il proprio figlio nell'ambito di quel rapporto educativo che anche il diritto di famiglia sottolinea; in esso si afferma infatti che i genitori hanno il diritto-dovere di educare i figli tenendo conto delle loro naturali inclinazioni. Quindi, è evidente che si è voluto garantire che la scuola non diventi lo strumento di divaricazione nel rapporto genitori-figli, ma che i problemi che si possono presentare, in una direzione o nell'altra, devono trovare nell'ambito della famiglia la loro soluzione.

Il comma 5 non è condizionante della volontà espressa dallo studente, ma attiene all'atto di iscrizione che non può che essere annuale proprio per le ragioni che avevo prospettato quando feci la illustrazione della normativa dell'Intesa; in quella occasione, ci soffermammo molto sull'argomento, ed infatti ci fu una modifica del testo nel senso che non si dovesse dar luogo a scelte per cicli, per non vanificare il carattere annuale della iscrizione. Poichè l'esercizio del diritto di scelta è collegato all'atto di iscrizione, ecco che occorre provvedere alla scelta ogni anno all'atto di iscrizione.

Vorrei sottolineare la responsabilità globale del genitore. L'iscrizione alla scuola, la

presa di conoscenza e quindi l'assunzione di responsabilità, qualunque sia la scelta espressa dal figlio, vengono complessivamente concretizzate proprio dal comma 5. Quindi, ringrazio la Commissione dell'attenzione e della disponibilità dimostrata nell'esaminare il provvedimento, mentre non posso che manifestare il mio rispetto e la mia considerazione per preoccupazioni che, semmai, rendono più apprezzabile lo sforzo di partecipazione all'esercizio delle responsabilità proprie del Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età — contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 — è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita lo potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

MEZZAPESA. Signor Presidente, dopo l'intervento da me svolto nel corso della discussione generale, una mia dichiarazione di voto è conseguentemente necessaria. Do atto alla senatrice Falcucci di avere, in qualità di Ministro, interpretato quelli che sono stati gli accordi tra le forze politiche, cosa normale in un regime democratico come il nostro. Le mie preoccupazioni però permangono e do un'adesione veramente sofferta (un boccone amaro, come diceva il presidente Spitel-la); darò pertanto voto favorevole, tenendo conto dell'equilibrio attuale delle forze politiche, ma senza una convinzione personale.

MONACO. Signor Presidente, voterò contro il disegno di legge, con tutto il rispetto per il Ministro, non tanto per il disegno di legge in sè quanto per il sistema, perchè in questo modo si stravolge la vita. Come giustamente ha detto il senatore Mezzapesa, si rende maturo un bambino di quattordici anni quando non è maturo per tutto il resto; si dà al genitore una libertà di scelta su un fatto che — secondo me — non dovrebbe essere scelto. Voi sapete che io penso che in uno Stato cattolico, con una maggioranza cattolica e con un Concordato che stabilisce determinate cose, la religione è una materia come un'altra e non capisco perchè non si debba considerare la religione come un mezzo di cultura; sarebbe come se un bambino a quattordici o sedici anni dicesse che non vuole

7^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (12 giugno 1986)

studiare filosofia perchè si occupa di altre cose. Quindi, mi sembra veramente assurdo questo scindere la vita in una scelta tra le religioni con una divisione del capello in quattro; questa è la ragione per la quale voterò contro il provvedimento.

NESPOLO. Signor Presidente, il Gruppo comunista ha già preannunciato la propria astensione sul disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per

dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO